

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

dal Ministro della Sanità
(ALTISSIMO)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del disegno di legge concerne la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, del quale si illustra il contenuto dei singoli articoli.

Com'è noto, per gli articoli 74 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuito all'INPS, a partire dal 1° gennaio 1980, il compito dell'erogazione delle pre-

stazioni economiche per malattie e per maternità già erogate dagli enti e fondi dissolti e posti in liquidazione, nonché dell'accertamento e della riscossione dei contributi sociali di malattia, destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In relazione all'esigenza di assicurare il pagamento delle predette prestazioni,

sollevando l'INPS da notevoli difficoltà operative, derivanti dalla difformità dei trattamenti economici stessi già erogati dagli enti disciolti e dalla carenza attuale di strumenti adeguati, ed in considerazione dell'esigenza non procrastinabile di determinare per il 1980 l'importo dei contributi sociali di malattia a carico di talune categorie di lavoratori, sono state introdotte con il disegno di legge n. 292 del Senato (legge finanziaria) - articolo 58 e successive proposte di emendamenti integrativi all'articolo stesso - le norme ritenute necessarie.

Considerata l'urgenza di un intervento legislativo si è ritenuto di stralciare dal predetto disegno di legge le norme citate recependone i contenuti nel presente decreto-legge.

Con l'articolo 1 si introduce il sistema del conguaglio che comporta l'anticipazione per conto dell'INPS, da parte dei datori di lavoro, delle prestazioni economiche per malattia e per maternità da porre in detrazione, nel mese successivo, dei contributi assicurativi da essi dovuti all'Istituto medesimo. Talune eccezioni a tale sistema sono previste per particolari categorie in presenza di obiettive specifiche esigenze.

Per quanto riguarda la riscossione dei contributi sociali di malattia ed il pagamento delle prestazioni economiche nel settore marittimo, considerata la peculiarità della normativa e la complessità dei relativi adempimenti, nonché la capillarità dei servizi esistenti, si dispone che, in attesa del riordinamento della materia, l'INPS si avvalga delle strutture delle Casse marittime.

Con l'articolo 2 si fissa la certificazione medica di denuncia di malattia ai fini del conseguimento delle prestazioni economiche e per i relativi controlli sanitari sullo stato di incapacità al lavoro.

Con l'articolo 3 si determinano per il 1980, in mancanza delle casse e fondi di malattia disciolti, le quote del contributo sociale di malattia a carico dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali, artigiani e dirigenti del settore privato,

riconfermandone l'importo già determinato per l'anno 1979.

Con l'articolo 4 si dispone che per il 1980 l'INAIL verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 per il finanziamento del fondo sanitario nazionale.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'articolo 5 determina i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini.

Lo stesso articolo proroga i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI, dell'ANCC e degli organi di amministrazione della CRI sino all'emanazione della disciplina legislativa concernente il nuovo Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e il riordinamento della CRI. Analogamente, sino all'effettivo trasferimento delle attribuzioni dei disciolti enti mutualistici alle unità sanitarie locali, viene disciplinata l'attività degli enti stessi, che dovrà svolgersi secondo le direttive dei competenti organi regionali, attraverso provvedimenti autoritativi o di delega generale dei rispettivi commissari liquidatori.

I successivi articoli definiscono in particolare:

a) la ripartizione del fondo sanitario nazionale alle Regioni e il regime transitorio di finanziamento delle residue attività degli enti che svolgono funzioni del servizio sanitario nazionale sino all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali (articolo 6);

b) le modalità di determinazione e di contabilizzazione degli stanziamenti per l'assistenza sanitaria erogata transitoriamente dai comuni, dalle province e loro consorzi, da assicurare a carico del fondo sanitario regionale (articolo 7);

c) la disciplina delle modalità per la erogazione a regime dei fondi alle unità sanitarie locali attraverso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato al fine di assicurare un uniforme puntuale svolgimento dei flussi finanziari e nel contempo poter disporre di idonei strumenti di controllo sulla dinamica della spesa (articolo 8);

d) le modalità per la disciplina dell'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali con determinazione anche dello schema di bilancio tipo destinato ad assicurare la necessaria uniformità delle relative contabilità (articolo 9);

e) la possibilità di sospendere l'erogazione delle quote spettanti alle Unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine di presentazione dei rendiconti trimestrali al fine di obbligare gli amministratori a rispettare i termini perentori previsti dal secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in ogni caso l'obbligo di nominare un commissario *ad acta* per assicurare l'acquisizione dei rendiconti stessi (articolo 10);

f) il divieto di assunzione di nuovo personale amministrativo finché non siano stati istituiti i ruoli nominativi regionali e tutto il personale dipendente degli enti da sopprimere non sia stato trasferito alle unità sanitarie locali (articolo 11);

g) la nullità dei contratti di fornitura stipulati con dilazione di pagamento superiori a 90 giorni, il che rende più incisiva la disposizione del numero 8, primo comma, dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 12);

h) il divieto di effettuare investimenti da destinare a nuove strutture e presidi sanitari, fino all'approvazione del piano sanitario nazionale (articolo 13).

L'articolo 14 conferma anche per l'anno 1980 talune disposizioni contenute nella legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, e adegua la misura dei contributi, per gli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'articolo 15 prevede nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978 il divieto di cumulo stabilito dall'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, limitatamente agli incrementi dell'indennità integrativa speciale accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

L'articolo 16 stabilisce che i versamenti da parte degli enti indicati nell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,

devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

L'articolo 17 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari gestite dall'INPS.

L'articolo 18 fissa, ai fini contributivi, in lire seimila, dal 1° gennaio 1980, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per i lavoratori a domicilio.

L'articolo 19 esclude l'applicazione ai direttori didattici e agli insegnanti elementari e di scuola materna delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467.

L'articolo 20 prevede che per un periodo di cinque anni i beni degli enti mutualistici possono essere assegnati in uso all'INPS, per i compiti relativi alla erogazione delle indennità economiche, e al Ministero del lavoro per le esigenze delle sezioni circoscrizionali.

L'articolo 21 stabilisce la prosecuzione da parte dell'INPS, per l'anno 1980, delle prestazioni termalistiche.

L'articolo 22 stabilisce che a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese sono ridotte di 4 punti percentuali per il personale maschile e di dieci punti percentuali per il personale femminile.

L'articolo 23 fissa un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue dal 1° gennaio 1980 in favore dei possessori di redditi di lavoro non eccedenti l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni.

Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'articolo 24 di-

sponde il trasferimento definitivo allo stesso Ministero del personale degli enti disciolti, in deroga alla vigente normativa sui ruoli unici.

L'articolo 25 prevede che l'inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolge attività di ricerca scientifica unitamente alla attività di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell'applicabilità delle norme di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare di quelle riguardanti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature fino a quando non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 42 della suddetta legge.

L'articolo 26 proroga, in attesa della emanazione di un organico provvedimento legislativo, i contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

L'articolo 27 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede il rinnovo sino al 30 giugno 1980 del-

le deleghe della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici sanitari di confine, di porto e di aeroporto (articolo 7), per la costituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 23), per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (articolo 37), per la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (articolo 42) e per il riordinamento della CRI (articolo 70). Per la delega relativa all'emanazione del testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro (articolo 24) è previsto il rinnovo sino al 31 dicembre 1980.

Il rinnovo delle deleghe si rende necessario in quanto difficoltà di carattere tecnico derivanti dalla complessità delle materie oggetto delle deleghe non ne hanno consentito l'esercizio in tempo utile.

Per ridurre i tempi dei prescritti adempimenti connessi alla emanazione dei decreti delegati si prevede, altresì, la riduzione alla metà dei termini stabiliti dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Tale riduzione è stata già disposta con legge 22 ottobre 1979, n. 510, per la delega dell'articolo 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché la proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

ART. 2.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 30 giugno 1980.

La delega conferita al Governo con lo articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui ai commi precedenti, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità per:

i dipendenti e soci lavoratori di enti cooperativi, anche di fatto, compresi le compagnie e i gruppi portuali;

i lavoratori agricoli;

i dipendenti da artigiani e da esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

gli addetti ai servizi domestici e familiari;

i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1 milione, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda di lire 100.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'articolo 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle Casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.

ARTICOLO 2.

Nei casi di infermità del lavoratore il medico curante redige in duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla Regione il certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione della malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da consegnarsi entro tre giorni dal rilascio al datore di lavoro, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporti la temporanea inidoneità al lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a richiesta, gli attestati in suo possesso ed a comunicare i necessari dati salariali entro il termine di 15 giorni, nella ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto medesimo.

La struttura indicata al primo comma provvede a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 15 giorni, copia della certificazione ivi prevista con le eventuali osservazioni e può disporre controlli sullo stato di infermità del lavoratore.

ARTICOLO 3.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:

a) artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Dalla data predetta è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;

b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a lire 125.000 annue;

c) dirigenti di aziende assistiti da Casse e Fondi di assistenza sanitaria, ancorché non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché altri dirigenti non assistiti da Enti, Casse o Fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della predetta legge;

d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comune determinata per l'anno 1979.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli Enti, Fondi e Casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli Enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a 1/12 dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate. I relativi conguagli saranno effettuati, entro il terzo mese da quello di esazione da parte dell'Istituto, in relazione all'effettivo importo dei contributi riscossi per l'assistenza sanitaria.

ARTICOLO 4.

Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1346, è ripartita nello 0,12 per cento della retribuzione per la prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della citata legge e nel 5,48 per cento della retribuzione per l'assistenza sanitaria, oltre alle quote addizionali per l'assistenza ai pensionati di cui alla legge 7 gennaio 1970, n. 5, e alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

A modifica ed integrazione dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nominato a norma dell'articolo 2-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, resta in carica per la gestione delle funzioni economico-previdenziali di cui al comma precedente fino al riordino della materia.

ARTICOLO 5.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

- a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
- b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
- c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
- d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori a gestione diretta;
- e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica, restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Ai cittadini assistiti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è garantita l'assistenza specialistica esterna con le forme, con le modalità ed i limiti previsti per gli assistiti dal disciolto INAM.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Fino alla emanazione della disciplina legislativa di cui agli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli organi di amministrazione della CRI. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino alla istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del

lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.

ARTICOLO 6.

Dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli *standards* previsti dal secondo comma dell'articolo 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 7.

Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli Enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla « assistenza sanitaria » istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Entro il 30 aprile 1980 le Regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, l'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.

Le entrate comunque derivanti ai Comuni e alle Province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 8.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato: « Direzione generale del Tesoro - Unità sanitarie locali », da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dalle tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unità sanitarie locali.

Le Regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilità speciali le quote spettanti alle unità sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditate per far fronte ai pagamenti per spese correnti, salva la facoltà delle Regioni di autoriz-

zare, su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

ARTICOLO 9.

In sede di determinazione del modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento governativo di cui al terzo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabiliti i criteri cui dovrà essere uniformata la disciplina per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità al disposto del primo comma del suddetto articolo 50.

Con lo stesso decreto, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è determinato lo schema di bilancio tipo da adottarsi dalle medesime unità sanitarie locali.

ARTICOLO 10.

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni possono sospendere, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo. In ogni caso le Regioni nominano un apposito Commissario per la presentazione dei prescritti rendiconti ».

ARTICOLO 11.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi,

è fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale amministrativo, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 12.

Il n. 8) del primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:

« I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni ».

ARTICOLO 13.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per costruzione di nuove strutture e presidi sanitari ».

ARTICOLO 14.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 18, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

Il contributo di adeguamento, indicato nel predetto articolo 25, per gli artigiani e commercianti è moltiplicato, per l'anno 1980, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni convenzionali orarie, contemplate dall'articolo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con efficacia dal 1° gennaio 1979, l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

ARTICOLO 15.

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

ARTICOLO 16.

A modifica del termine stabilito all'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.

La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di cinque punti.

ARTICOLO 17.

In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1° gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall'INPS.

I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.

Per le aziende esercenti la pesca e limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono:

1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;

2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;

3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi, delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;

4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denuncia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunce contributive che risultino presentate;

5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli

esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;

6) resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;

7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.

ARTICOLO 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

ARTICOLO 19.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1979, n. 290, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative del restante personale di ruolo e non di ruolo della scuola è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1980, per le denunce relative all'anno 1978, ed al 31 dicembre 1980 per le denunce relative all'anno 1979.

ARTICOLO 20.

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Con lo stesso decreto i predetti beni possono essere assegnati in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non superiore a 5 anni per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della predetta legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624.

ARTICOLO 21.

Per l'anno 1980, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1980 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ARTICOLO 22.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.

Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è prorogato fino al 31 dicembre 1980.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 24.

Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già in servizio presso il Ministero della sanità, unitamente al personale che sarà assegnato con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e dell'assistenza di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In attesa che per effetto del riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano stabilite le dotazioni organiche del Ministero e fino alla data dell'inquadramento definitivo, al personale di cui al precedente comma iscritto in apposito ruolo speciale, continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza.

ARTICOLO 25.

L'inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolga attività di ricerca scientifica unitamente alla attività di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell'applicabilità delle norme, di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino a che non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 42 della medesima legge.

Gli enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere i propri redditi patrimoniali, ove sussistano, alle attività di ricerca scientifica.

ARTICOLO 26.

Il termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro il 31 marzo 1980, è prorogato a tale

data in attesa dell'adozione di un organico provvedimento legislativo riguardante i giovani destinati dalle amministrazioni predette alla realizzazione dei progetti specifici previsti dalla legge stessa.

Con effetto dal 15 gennaio 1980 le Amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'articolo 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.

In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.

ARTICOLO 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — ALTISSIMO
PANDOLFI — ANDREATTA.

Visto il Guardasigilli: MORLINO.